



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LUIGI ALESSANDRO SCARANO	Presidente
PASQUALINA ANNA PIERA	Consigliere
CONDELLO	
IRENE AMBROSI	Consigliere
STEFANIA TASSONE	Consigliere Rel.
GIUSEPPE CRICENTI	Consigliere

Oggetto:

CONSUMATORE

Ud.20/02/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12250/2024 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente all'avvocato ██████████, domiciliato ex lege
all'indirizzo Pec in atti.

-ricorrente-

contro

██████████ ██████████ ██████████ rappresentato e difeso dall'avvocato
██████████ unitamente all'avvocato ██████████, domiciliato
ex lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

avverso la sentenza del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA n. 317/2024
depositata il 25/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2026 dal
Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 531/2020 emesso dal Giudice di Pace di Alessandria con cui gli veniva intimato il pagamento, in favore del signor [REDACTED] [REDACTED] -titolare dell'impresa individuale [REDACTED] della somma capitale di euro 3.335,36, per canoni di abbonamento.

Il ricorrente allegava a fondamento della domanda di ingiunzione, e lo ribadiva nel costituirsi quale parte opposta nel successivo giudizio di opposizione, che sin dall'anno 2004 le parti avevano stipulato due contratti di abbonamento a programmi televisivi che si erano tacitamente rinnovati; l'opponente, invece, eccepiva la prescrizione del diritto esercitato *ex adverso* nonché la nullità dei contratti *de quibus*, per svariate ragioni, tra cui quella del difetto di specifica approvazione con firma estesa delle clausole vessatorie ivi contenute.

2. Con sentenza n. 199/2022 il Giudice di Pace di Alessandria rigettava l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello il [REDACTED] lamentando che il giudice di prime cure aveva illegittimamente omesso di rilevare d'ufficio la nullità dei contratti di abbonamento, poiché, in manifesta violazione dell'art. 1341, comma secondo, c.c., aveva ritenuto valide ed efficaci sia le pattuite clausole di tacito rinnovo contrattuale che la clausola penale, prevista per la mancata restituzione del dispositivo di decrittazione (c.d. *Smart Card*), nonostante la sottoscrizione di esso contraente apposta su un mero richiamo cumulativo a tutte le condizioni generali di contratto.

Nella resistenza del [REDACTED] nella qualità, il Tribunale di Alessandria rigettava la domanda in origine da quest'ultimo monitoriamente azionata.

4. Avverso la sentenza del giudice dell'appello il [REDACTED] nella



qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso e memoria il [REDACTED]

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "*Error in iudicando* in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, co.2, c.c., 1342 c.c., art.1469-ter c.c.".

Lamenta l'erroneità dell'impugnata sentenza là dove, in riforma della sentenza di prime cure, ha rilevato d'ufficio la nullità della clausola di tacito rinnovo sul presupposto della sua mancata specifica approvazione per iscritto, reputando insufficiente una sottoscrizione apposta su un richiamo cumulativo alle condizioni generali di contratto.

Sostiene che il giudice di merito avrebbe invece dovuto considerare la particolare tecnica redazionale dei contratti in essere, che in realtà era stata pensata proprio per attirare l'attenzione del contraente-aderente sulle clausole contrattuali, tenuto conto che, ai fini della validità della stipulazione della clausola onerosa per il contraente non predisponente, l'art. 1341, comma secondo, c.c. si limita a richiedere unicamente il rispetto della forma scritta.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Nell'impugnata sentenza il giudice dell'appello, dopo aver accertato la natura vessatoria della clausola di tacito rinnovo (statuizione, questa, resa alla p. 7 dell'impugnata sentenza e per nulla censurata dal ricorrente), che da un lato pone a favore del professionista predisponente il vantaggio del rinnovo automatico del contratto e dall'altro pone in capo al consumatore aderente una ben precisa formalità da osservare per poter sciogliersi dal vincolo contrattuale, il



giudice d'appello ha così statuito: *"Nei contratti stipulati tra le parti del presente giudizio, la prima pagina riporta in testa i dati dell'abbonato e la tipologia di abbonamento scelta, mentre in calce alla stessa vengono indicate in blocco, mediante richiamo delle sole rubriche, tutte le condizioni generali di contratto (non prima citate, in quanto riportate solo nella seconda pagina del contratto) tra le quali è il consumatore a dover individuare quelle che non sono di suo gradimento (cfr. docc. 2 e 3 fascicolo di I grado parte appellata)".*

A tale stregua ha ritenuto inidonea la tecnica redazionale dei contratti *inter partes* sotto due specifici profili:

-) in primo luogo, perché la indicazione dell'esistenza di clausole vessatorie è stata posta, mediante richiamo delle sole rubriche, nella prima pagina del contratto, mentre tutte le condizioni generali di contratto risultano essere riportate nella pagina seguente;

-) in secondo luogo, perché, nei contratti *de quibus*, il "consumatore", aderente al contratto unilateralmente disposto dalla controparte "professionista", non viene invitato ad approvare specificatamente per iscritto le clausole che, pur comportando un significativo squilibrio tra le parti, intende comunque accettare, ma, diversamente, viene invitato ad individuare le clausole che espressamente rifiuta, evidenziandole mediante l'apposizione di una crocetta.

Sulla scorta di tali rilievi il giudice di appello è infine addivenuto espressamente ad affermare: *"Così facendo il professionista delega, dunque, alla attenzione del singolo consumatore il ricercare, tra le varie clausole, quelle che, a vario titolo, non gli aggradano. Tuttavia, il dovere informativo posto in carico al professionista postula che sia costui a selezionare, evidenziare e sottoporre al contraente debole i passaggi del contratto che possono essere forieri di squilibrio; è il professionista a dover richiamare l'attenzione del consumatore, "costringendolo" a*



riguardare le clausole sfavorevoli e ad accettarle con consapevolezza. Al contrario, nel caso di specie le clausole, così come rubricate, non permettono di avere immediata contezza del contenuto”.

1.3. Orbene, nell’impugnata sentenza il giudice dell’appello ha fatto invero corretta applicazione dell’art. 1341 cod. civ., il quale letteralmente prevede al secondo comma che le clausole vessatorie debbano essere “specificamente approvate”.

Osta dunque a tale specifica approvazione, in primo luogo, il richiamo della sola rubrica prima, ed il richiamo del contenuto delle condizioni contrattuali poi, in due differenti pagine del contratto, che ne rende più difficoltoso il raffronto al fine della verifica di coerenza tra quanto indicato sinteticamente in rubrica e quanto più ampiamente illustrato nel contenuto, nella fattispecie relativo a specifici adempimenti posti a carico del consumatore che voglia evitare il rinnovo automatico degli accordi in essere.

La tecnica usata nel modulo contrattuale predisposto dal professionista, odierno ricorrente - con cui si richiede al cliente/consumatore di apporre una crocetta per escludere ovvero rifiutare le clausole non gradite - non corrisponde d’altro canto né al letterale disposto né tantomeno alla *ratio* dell’art. 1341, 2° comma, c.c., il quale, per come formulato, non ha lo scopo di sollecitare l’attenzione del consumatore sulle clausole che non intende accettare, bensì il precipuo fine di obbligare il professionista, che predispone unilateralmente l’accordo contrattuale a mezzo di moduli o formulari, di far convergere l’attenzione del consumatore sulle clausole che il medesimo consapevolmente ritiene di specificamente accettare pur essendo vessatorie.

In tal senso, infatti, va richiamato il consolidato orientamento di legittimità, al quale la qui impugnata sentenza si è scrupolosamente conformata, secondo cui “Nel caso di condizioni generali di contratto,



l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto" (v. Cass., n. 17939/2018; Cass., n. 4126/2024).

Si è al riguardo precisato che "Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto e la sottoscrizione indiscriminata di esse apposta sotto la relativa elencazione in base al mero numero d'ordine è inidonea a determinare, ai sensi dell'art. 1341, 2° co., c.c., l'efficacia della clausola vessatoria, *rectius*, onerosa (...), essendo a tale fine necessario che la stessa risulti dal predisponente chiaramente ed autonomamente evidenziata, e dall'aderente specificatamente ed autonomamente sottoscritta" (v., con riferimento clausola derogatoria della competenza territoriale, Cass., n. 6802/2010).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "*Error in iudicando* in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1341, co.2, 1342, art.1469-bis, 1469-ter c.c. del cod. civ.

Censura l'impugnata sentenza là dove ha sostenuto che la clausola di "tacito rinnovo" contrattuale, quand'anche fosse da ritenere regolarmente approvata per iscritto, sarebbe comunque inefficace in difetto di "specifica trattativa" con il consumatore, e dunque predisposta in violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 206/2005.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Ribadito che i contratti in essere tra le parti sono stati qualificati dal giudice di merito come suscumbibili nei c.d. contratti del consumatore, per cui, oltre alla disciplina in tema di condizioni generali di contratto di cui agli artt. 1341 ss. c.c., trova applicazione anche la



disciplina consumeristica, risponde a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che l'applicabilità della medesima è in concreto esclusa solo quando ricorra il presupposto oggettivo della trattativa ex art. 34, comma 5, d.lgs. n. 206 del 2005, sempre che la medesima risulti caratterizzata dagli indefettibili requisiti della individualità, serietà ed effettività.

Si è al riguardo precisato che la clausola, "per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa caratterizzata dai requisiti della serietà (ossia svolta mediante l'adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato di una composizione dei contrapposti interessi delle parti), della effettività (rispettosa dell'autonomia privata delle parti, non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità di determinarne il contenuto) e della individualità, dovendo riguardare tutte le clausole, o elementi di clausola, costituenti il contenuto dell'accordo, prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto (v. Cass., n. 6802/2010; Cass, n. 24262/2008; Cass., n. 27017/2016).

La trattativa costituisce, a tale stregua, un *prius* logico rispetto alla verifica della sussistenza del significativo squilibrio in cui riposa l'abusività della clausola o del contratto, sicché spetta al professionista che invochi la relativa inapplicabilità della disciplina consumeristica dare la prova del fatto positivo dello svolgimento della trattativa e della sua relativa idoneità, in quanto caratterizzata dai suindicati imprescindibili requisiti, ad atteggiarsi ad oggettivo presupposto di esclusione dell'applicazione della normativa in argomento (v. Cass., n. 27017/2016; Cass., n. 13890/2005).

2.3. Il positivo svolgimento della specifica trattativa con il consumatore, purché dotata dei sopra indicati requisiti e se provata dal professionista, costituisce dunque l'unico presupposto di esclusione



dell'applicazione della disciplina a tutela del consumatore, atteso, per altro verso, *"che la vessatorietà in questione può pertanto riguardare anche il singolo rapporto, laddove l'onerosità ex art. 1341, 2° co., c.c., viceversa attiene a contratti unilateralmente predisposti da un contraente in base a moduli o formulari in vista dell'utilizzazione di una serie indefinita di rapporti"* (v. Cass., n. 6802/2010; Cass., n. 25914/72019), per cui, in ultima analisi, *"la disciplina di tutela del consumatore posta agli artt. 33 e ss. del d.lgs. n. 206 del 2005 (c.d. Codice del Consumo) prescinde dal tipo contrattuale dalle parti posto in essere e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione sia in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, sia di contratto come nella specie predisposto per uno specifico affare"* (v. Cass., n. 18785/2010).

Ne deriva pertanto che il giudice dell'appello ha nell'impugnata sentenza fatto invero buon governo dei suindicati principi di diritto, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia *"Error in iudicando* in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli; art.1341 c.c.; art.1342 c.c., art. 1469-bis; art.1469-ter c.c."

Si duole che il giudice d'appello abbia riformato la decisione del giudice di pace anche sul rilievo dell'invalidità della clausola penale di euro 100,00, prevista in caso di mancata restituzione del dispositivo elettronico di decriptazione (c.d. *Smart-Card*), e in forza di una invero non condivisibile qualificazione della stessa come eccessiva, per la sua ritenuta funzione non soltanto risarcitoria, ma anche *"sanzionatoria"* della mancata restituzione.

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Il ricorrente, oltretutto in maniera generica ed assertiva, si



limita invero a contrapporre a quanto deciso dal giudice di appello la propria diversa e non accolta tesi difensiva in ordine alle ragioni giustificative dell'ammontare della penale, a tale stregua sostanzialmente sollecitando un nuovo esame dei fatti di causa, invece estraneo al sindacato di legittimità, in contrasto con il fermo principio posto da questa Corte, secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. tra le tantissime Cass., n. 3355/2010; Cass., n. 5443/2006).

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia "*Error in iudicando* in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. - Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articoli art.1341, art.1342 c.c. art.1469-ter c.c."

Censura l'impugnata sentenza là dove, anche con riferimento alla clausola penale, il giudice d'appello ha rilevato la mancanza della previa specifica trattativa di cui all'art. 34, comma quinto, d.lgs. n. 206 del 2005.

4.1. Il motivo è infondato.

Nel rilevare che il professionista, che pure nella fattispecie nega l'applicazione della disciplina consumeristica, ha omesso di assolvere al proprio onere di provare il previo svolgimento di una trattativa seria, effettiva ed individuale con il consumatore, e dunque dell'unico presupposto idoneo ad escludere l'applicazione della disciplina in questione, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di legittimità già più sopra richiamato in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso.

5. All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.



6. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

Il ricorrente va altresì condannato al pagamento di somma ex art. 96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 (di cui euro 2.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 2.000,00 ex art. 96, 3° co., c.p.c.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 20 febbraio 2026.

Il Presidente

LUIGI ALESSANDRO SCARANO

